

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes*

This paper focuses on sources from 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> century, taking into account, for the Continent, a miscellaneous volume *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus* (1610) which includes, among others, Benvenuto Stracca's *Tractatus de mercatura*; for common law, Gerard Malynes' *Consuetudo vel Lex mercatoria* or *The ancient law-merchant* (1622).

Comparing Stracca's and Malynes' treaties, the author holds the two writers' different social and political backgrounds and their different approaches and purposes in due consideration: a scientific approach in Stracca, who was a lawyer and a government officer, and the intention to give practical advice to professionals in Malynes, who was a merchant.

Both authors use classical Greek and Latin quotations, but Stracca reveals his strong background in *ius commune*. On the other hand, common tracts are traceable in both books. Both praise the emergent role of merchants. They both intend to ascribe merchants to a new and common social class. But social and political differences mark the treatises once again: Malynes tries to put the merchant class within institutional limits, which, conversely, are ignored by Stracca.

The merchant world appears almost unified by the process: summary procedures (that come out of canonical process) solve problems as quickly as required by transactions.

Although Malynes does not deal with the concept of universality, he stresses the role played by uses and customs, which are worth considering for their continuance and Antiquity (actually, his work is called *Consuetudo vel Lex mercatoria* because of the central role of customs). However, no trace of this can be found in Stracca's book.

And even if Malynes is not critical of the Continental legal tradition, doing nothing more than simply listing Continental authors, nevertheless he builds a cultural bridge through the Channel, to witness the *lex mercatoria's* natural propensity to making people and ideas circulate and get closer.

Nella ricostruzione dei rapporti tra *ius commune* e English law le vicende della storia del diritto commerciale e marittimo sono tra quelle più complesse ma anche storiograficamente più importanti perché quasi naturalmente più

---

\* Pubbl. in *Relations between the ius commune and English law*, a cura di R.H. HELMHOLZ e V. PIERGIOVANNI, Soveria Mannelli 2009, pp. 185-196.

ricche di suggestioni comparative. *Lex mercatoria*, *Law Merchant*, *ius mercatorum* sono espressioni che hanno definito, dal punto di vista del linguaggio legale, un'importante parte del mondo giuridico medievale e moderno.

Il primo elemento, che emerge dalla stessa terminologia usata dai giuristi, richiama e pone in rilievo le caratteristiche di tipo personale e cetuale degli operatori del commercio, le quali sono state la base soggettiva che ha indotto lo sviluppo di originali forme di organizzazione economica e politica.

Il passo successivo è stato quello di individuare le specifiche peculiarità di diritto sostanziale con la formalizzazione di istituti giuridici capaci di rispondere alle emergenti richieste della pratica del diritto.

Un terzo elemento, che definirei costitutivo di questo settore del diritto, è costituito dalle originali prerogative processuali con regole elaborate in diretta conseguenza dei mutamenti derivati dai nuovi equilibri tra le forze sociali<sup>1</sup>.

Il commercio e la navigazione sono i campi di azione e offrono gli strumenti teorici e tecnico-operativi attraverso cui i mercanti e i naviganti svolgono la propria professione: essi sono strettamente collegati e dipendenti dalle contingenti vicende politiche, dalle guerre, dalle paci, dalle alleanze e dalle inimicizie, dai rapporti internazionali insomma, e dalle condizioni di movimento e di azione che, volta a volta, tali contingenze consentono. Insieme alle navi ed alle merci viaggia anche il diritto, nei suoi contenuti tecnici e nelle elaborazioni dottrinali, che formalizzano scelte di politica e di ideologia.

Circolazione di uomini e di idee, quindi, che la dottrina giuridica testimonia attraverso le sue opere: ed è proprio su tale versante che vorrei proporre alcune considerazioni comparative desunte da differenti fonti cinquecentesche e seicentesche, prendendo soprattutto come testimoni per la dottrina continentale europea un volume miscelaneo<sup>2</sup> comprendente, tra l'altro, il più antico

---

<sup>1</sup> Riferimenti definitivi e bibliografici si possono trovare in V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Commerciale*, Torino 1989<sup>4</sup>, pp. 333-345; *Del ius mercatorum al derecho mercantil*, III Seminario de Historia del Derecho Privado, Sitges, 28-30 de mayo de 1992, a cura di C. PETIT, Madrid 1997; *Lex Mercatoria and legal pluralism: a late thirteenth-century treatise and its afterlife*, a cura di M.E. BASILE, J.F. BESTOR, D.R. COQUILLETTE, C. DONAHUE JR, The Ames Foundation, Cambridge [MA] 1998; *From lex mercatoria to commercial law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 2005 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 24).

<sup>2</sup> *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni, MDCX (rist. Torino 1971).

trattato sul mercante dovuto a Baldo degli Ubaldi, il *Tractatus de mercatura* di Benvenuto Stracca<sup>3</sup>, le *Decisiones de mercatura* della Rota civile di Genova<sup>4</sup> e il *Tractatus de assecurationibus et sponsionibus mercatorum* del portoghese Pietro Santerna<sup>5</sup>; per la dottrina e la pratica inglese si farà riferimento alla *Lex mercatoria* di Gerard Malynes, pubblicata nel 1622<sup>6</sup>.

Malynes ha conosciuto e citato le opere di Stracca e di Santerna, ed è proprio questo dato di fatto, nel periodo in cui si pongono le basi della scienza del diritto dei mercanti, che spinge a ricercare se esista, tra gli autori e le opere considerate, un rapporto scientifico che, nutrito da coincidenze e da diversità, possa essere la traccia di un percorso culturale che ha unito, tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII, la dottrina e la pratica giuridica commerciale delle due sponde della Manica.

L'avvocato e funzionario pubblico anconitano Benvenuto Stracca, *Iuris consultus Clarissimus*, come recita il frontespizio a stampa della sua opera, è autore del volume, edito a Venezia nel 1553, intitolato *Tractatus de mercatura seu mercatore*, mentre il mercante Malynes pubblica nel 1622 un'opera dal titolo *Consuetudo vel Lex mercatoria or the ancient Law-Merchant ... necessarie for all Statesmen, Judges, Magistrates, Temporali and Civile Lawyers, Mintmen, Merchants, Marriners, and all others negotiating in all places of the world*. I titoli dei due volumi tradiscono le intenzioni degli autori: a un intento più scientifico di Stracca (che anche in questa circostanza mostra i suoi debiti nei confronti di Baldo, il primo a scrivere un trattatello avente un mercante per protagonista<sup>7</sup>), corrisponde in Malynes un atteggiamento più at-

---

<sup>3</sup> BALDI DE UBALDIS *Tractatus solemnibus de Constituto*, in *De Mercatura Decisiones* cit., pp. 629-632 (si veda V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. ASCHERI, Padova 1991 (Medioevo e Umanesimo, 78), pp. 235-254); BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De Mercatura Decisiones* cit., pp. 369-614 (si veda C. DONAHUE JR., *Benvenuto Stracca's De Mercatura: Was There a Lex Mercatoria in Sixteenth Century Italy?*, in *From Lex Mercatoria* cit., pp. 69-120).

<sup>4</sup> *Decisiones Rotae Genuae De Mercatura et pertinentibus ad eam*, in *De mercatura Decisiones* cit., pp. 1-368.

<sup>5</sup> PETRI SANTERNAE *Tractatus perutilis et quotidianus de assecurationibus et sponsionibus Mercatorum*, in *De Mercatura Decisiones* cit., pp. 860-889.

<sup>6</sup> G. MALYNES, *Consuetudo vel Lex Mercatoria or the Ancient Law-Merchant ... by Gerard Malynes Merchant*, London MDCXXII (rist. Amsterdam 1969).

<sup>7</sup> V. *supra*, nota 3.

tento a dare suggerimenti a chi pratici la mercatura o abbia con essa connessioni operanti a livello professionale, politico, economico o giudiziale.

La possibilità di rilevare differenze e coincidenze si presenta subito, in apertura di entrambe le opere.

Malynes nella *Epistle dedicatorie* afferma che il commercio è il solo strumento pacifico per arricchire i regni, per mezzo dell'eguaglianza ed equità, sviluppate specialmente dalla *Law Merchant*, in ragione della sua stabilità. Nella politica estera, nell'attività fiscale, nella burocrazia e nella giustizia, afferma l'autore, « many mutations are incident »: la forza della law-merchant è da ricercarsi nel suo mantenersi permanentemente uniforme e costante in consonanza con « the most ancient customes », e in accordo con la « law of nations in all countries ». I temi politici ed economici diventano per Malynes, quindi, l'elemento centrale di comprensione e sistemazione delle componenti giuridiche a cui la tradizione consuetudinaria dà forza e stabilità<sup>8</sup>.

Il corollario di questa affermazione propone un'altra acquisizione, che è insieme rivendicazione di principio e dato cetuale identificante: i mercanti, dice Malynes, fanno grande uno stato ed hanno una ottima situazione sociale di dignità. Anche le citazioni dotte, dalla Grecia di Solone e Licurgo alla Roma delle Dodici Tavole, vogliono soprattutto suggerire al sovrano di fare conto sull'utilità e affidabilità del cetto mercantile e sulla continuità e stabilità del suo diritto. Malynes, nell'impeto della esaltazione dell'oggetto del proprio lavoro, si spinge sino a un'ardita ed encomiastica comparazione astronomica in gloria del re inglese<sup>9</sup>.

Si tratta della rivendicazione di una nuova identità politica, economica e sociale del mercante: il concetto è recuperato da una tradizione presente all'interno della dottrina giuridica medievale continentale, circolante almeno dai tempi di Baldo degli Ubaldi che, nel XIV secolo, ha rovesciato la posizione canonica di sospetto e di condanna della mercatura da parte della Chiesa<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> G. MALYNES, *Epistle Dedicatorie*, in *Consuetudo vel Lex Mercatoria* cit., pp. A3-A4.

<sup>9</sup> *Ibidem*, « If your most excellent Maiestie therefore shall be pleased (from the Zodiacque of your gracious aspect) to cast some reflecting beames upon the plaine superficies of this Law Merchant, everie little sparke derein will become a flame, and all Merchants and others shall be enabied to draw (by the Diameter of it) Meridian lines of your royall favour, without which this Booke may be compared to a Sunne dyall which is no longer serviceable, than whilest the Sunne beames doe illuminate the same ».

<sup>10</sup> V. PIERGIOVANNI, *La peregrinatio bona dei mercanti medievali*, *A proposito di un com-*

È significativo che in tutta l'epistola dedicatoria dell'opera di Malynes non ci sia alcun riferimento alla Chiesa e alla presenza dei principi giuridici da essa propugnati. La specificità inglese emerge chiaramente ed è costituita dal richiamo delle situazioni di gerarchia istituzionale all'interno di un sistema politico ruotante attorno alla figura e al potere del sovrano.

A proposito del mercante e della sua visibilità sociale Stracca ha elaborato gli stessi temi e ha usato sostanzialmente le medesime argomentazioni riempite con alcuni dotti riferimenti che, in parte, si trovano anche in Malynes. Il punto di partenza culturale per introdurre l'esaltazione del mondo mercantile è un richiamo al diritto romano e alla primogenitura e centralità dei rapporti marittimi:

« In insula Rhodo antiquitus mercatorum usus fuit, et ab eadem insula hodie navalium commerciorum leges dictae sunt c. Rhodiae. 2 dist, quam insulam claram fuisse, nemo est qui nesciat »<sup>11</sup>.

Le leggi rodie sono evidentemente di tradizione romano-bizantina ma Stracca è a pieno titolo un giurista di *ius commune*, che usa ormai ben più vasti e complessi riferimenti normativi e dottrinali. Ne è esempio la circostanza che egli trovi naturale richiamare la memoria e l'applicazione della legge romana attraverso un passo di Isidoro di Siviglia, confluito in una collezione canonica, ed esattamente nella *distinctio secunda* del Decreto di Graziano<sup>12</sup>.

Un ulteriore espediente per esaltare la pratica del commercio viene trovato da Malynes e Stracca attraverso la citazione di precedenti di uomini illustri che vi si sono dedicati. Così mentre il mercante inglese ha utilizzato gli esempi di Solone e Licurgo per fondare politicamente e culturalmente nella storia del lontano passato il senso di durata e di uniformità delle leggi, Stracca persegue un più immediato risultato di integrazione sociale: egli cita gli stessi e altri nomi per dare lustro alla attività commerciale, ricordando che anche questi grandi uomini hanno esercitato la mercatura senza alcuna

---

mento di Baldo degli Ubaldi a X.I.34, in « Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung » LXXIV (1988), pp. 345-356.

<sup>11</sup> BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de mercatura seu mercatore* cit., p. 387.

<sup>12</sup> *Decretum Magistri Gratiani*, in *Corpus Iuris Canonici*, a cura di AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), p. 4, Dist. II, e. 8, *Quae sint Rodiae leges*, (Isid. Etymol., lib. V c. 17): « Rodiae leges navalium commerciorum sunt, ab insula Rodo cognominatae, in qua antiquitus mercatorum usus fuit », in *De mercatura Decisiones* cit.

remora. La conclusione è contenuta nel richiamo di un'affermazione di Baldo degli Ubaldi:

« Haec ille Baldus etiam noster [...] Mercatorum et camporum massam summum bonum esse, inquit, et quintum elementum »<sup>13</sup>.

Mentre Stracca, quindi, si mantiene sul piano della rivendicazione sociale, Malynes tende a portare il discorso al livello sostanziale e operativo dell'applicazione della legge. Tale impostazione egli la riprende nelle avvertenze date al lettore – « to the courteous Reader » – con una precisa finalizzazione alla positiva valutazione delle regole della mercatura. Si parte da Senofonte e Solone, sia per ricordare la severità e la crudeltà delle leggi ateniesi, sia per chiarire che le norme non devono né incrudelire e neppure favorire qualcuno. La conclusione è che « neither of these defects are incident to the Law-Merchant »<sup>14</sup>.

Nell'elogio della mercatura viene a questo punto inserito da Malynes il tema politico – che segna una delle specificità dell'ambiente inglese rispetto a Stracca – con il coinvolgimento dei sovrani e del loro potere.

« For the maintenance of Trafficke and Commerce is so pleasant, amiable and acceptable unto all Princes and Potentates, that Kings have beene and at this day are, of the Societie of Merchants »<sup>15</sup>.

Anche Stracca torna sulla funzione del commercio nella società ma lo fa nel contesto del suo disegno di una trattazione sul mercante e sulla sua professione: in realtà se nelle opere dei due autori è dato ritrovare qualche affinità nella ricerca di una nuova e comune collocazione sociale per chi pratici il commercio, i riferimenti istituzionali presenti in Malynes non si ritrovano certamente in Stracca che privilegia piuttosto una politica di ceto che travalichi i confini statali<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de mercatura seu mercatore* cit., p. 387.

<sup>14</sup> G. MALYNES, *Consuetudo vel Lex Mercatoria* cit., *To the Courteus Reader*.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de mercatura seu mercatore* cit., p. 389: « Quaeritur an mercatores sint urbis utiles et necessarii, nec puto deesse qui negarent. Ipsi enim alieni regni (quod non convenit) scrutantur arcana ac detegunt. L. mercatores. C. de com. & mer. unde legimus Carthaginienses distincta diversoria mercatoribus statuisset, nec ea illis cum civibus communia esse voluerunt, caeterum mercatoribus in forum via patebat, ad navalia autem et

Dopo essere stati discriminati per secoli, i mercanti hanno finito per ottenere vantaggi ed esenzioni fiscali in maniera quasi naturale perché, conclude Stracca,

« ... nulla regio, non provincia, ne dum civitas sibi sola ad omnia sufficit, sed altera alterius ope et auxilio indiget. Haec enim frugibus, illa auro et argento, caeterisque metallis aliisque rebus abundat, contra alia praedictis, vel horum aliquibus vacat ... »<sup>17</sup>.

I concetti espressi sono in gran parte coincidenti ma si ha la sensazione di muoversi in due mondi diversi. Da una parte il mercante Malynes, che ha come interlocutore principale un sovrano dotato di vasti poteri – anche se non assoluti – alle cui cure affida il presente ed il futuro del ceto mercantile offrendogli un volume di grande perizia pratica. All'estremo opposto Stracca, che propone spesso gli stessi temi operando in un contesto molto differente. Qualche tempo fa ponendomi il problema del tipo di politicità rilevabile dall'opera dell'autore vissuto in una città, Ancona, facente parte dei domini temporali della Chiesa di Roma, scrivevo:

« I believe that the reason for the lack of consideration and limited resonance of Stracca's work in the subsequent development of commercial science actually lies in this reticence and ambiguity deriving from political conditioning, and also in the fact that he too often takes the merchant background of Ancona as a reference point, while it certainly was not among the most advanced either in Italian or European economic life. Stracca's political choice of prudence, which consists, on a scientific level, of avoiding or getting around the basic theoretical problems of the new discipline, has the effect, generally speaking, of restricting his contribution to the process of making commercial law more lay in its nature »<sup>18</sup>.

---

secretiora urbis loca ne aspectus quidem concedebatur, et Graeci intra urbes minime recipiebant, sed quo cives a suspitione periculorum essent alieni, a Pomeriis non longe forum venalium statuebant, legimusque varias gentes mercatores ad se accedere prohibuisse, quod mores depravarent, ab ipsis enim monopolia legibus prohibita ... ab ipsis denique (ut experientia docet) diversa incommoda atque mala proficiscuntur, et haec sententia lege ipsa probari videbatur. Innuit enim Imperator in 1. nobiliores. C. de commer. Et mere. In illis verbis, perniciosum urbibus mercimonium. Contra autem, urbibus necessarium et utiles esse videbatur, idque probari ex his quae scripsit Bartolum [...] Item ex his quae notavit Accursium [...] dum ait habent magnum commodum, eo quod propter forum terra eorum impinguatur ... ».

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> V. PIERGIOVANNI, *Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), p. 16.

Le citazioni dei classici greci e latini sono presenti in entrambe le opere, ma sono i riferimenti alla dottrina e alla legislazione dello *ius commune* che, insieme alle sopraddette difformità politiche, rendono palese l'esistenza di differenti ambienti operativi nel campo del diritto. Non è solo la distanza culturale tra il mercante Malynes e l'avvocato Stracca, ma piuttosto emerge che la scelta del taglio contenutistico delle rispettive opere presuppone, come vedremo in seguito, contesti professionali ben differenti.

Una riprova di quanto appena detto si può individuare sempre nella lettera iniziale al lettore, dove Malynes apre una pagina significativa nella storia del commercio, ricordando le peculiarità processuali e l'importanza del confronto con altre normative<sup>19</sup>.

Le osservazioni di Malynes in tema di brevità del processo e di uso dell'equità sono evidentemente collegate alla constatazione che tali principi, « most consonant with the Law Merchant », sono ormai accettati e applicati nei tribunali inglesi di *common law*, ma più pertinente alla pratica del mondo mercantile è l'apertura alla conoscenza e alla necessaria comparazione con altri sistemi normativi.

Il modello processuale di tipo sommario è, peraltro, una delle acquisizioni generali del mondo mercantile anche se non bisogna dimenticare che tale procedura ha origine nel diritto canonico. Anche Stracca fa spesso riferimento all'obbligo di rinunciare alle sottigliezze giuridiche che vanno a scapito dei tempi dei processi. Egli ha dedicato al processo mercantile una lunga parte del suo *Tractatus*, intitolandola *Quomodo in causis mercatorum procedendum sit* ribadendo tali principi:

« In curia mercatorum aequitatem praecipue spectandam, et ex bono et aequo causas dirimendas esse, et de apicibus iuris disputare minime congruere, nemo est profecto, qui nesciat. Id enim in sexcentis locis recentiores Iurisconsulti tradidere »<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> G. MALYNES, *Epistle Dedicatorie* cit., « he meanes whereby the differencies and controversies happening betweene Merchants in the course of Trade are ended, is also declared, which most of all require Brevitie and Expedition, and had need of a peremptorie proceeding, as was invented for the Common Law of the Realme of England [...] shewing also [...] what observation of other Lawes are concurring with ours, both in the strictnesse of Law, and the lenitie of Equitie, most consonant with the Law Merchant, the knowledge whereof is of so great consequence, that without it all Temporal Lawes are not compleat, but imperfect. The Scope of ali therefore is, That the Rule of Equalitie and Equitie may take piace betweene Vs and other Nations ... ».

<sup>20</sup> BENVENUTI STRACCAE *Tractatus de mercatura seu mercatore* cit., p. 517.

Per meglio chiarire concretamente le posizioni dei due autori può essere utile richiamare qualche esempio significativo, e il primo è costituito dalla presenza e dalla funzione della “consuetudine” che, con una scelta che si può solo spiegare ritenendo già impliciti i rimandi all’istituto, è quasi completamente assente dall’opera di Stracca, al contrario di quanto succede per Malynes.

Quest’ultimo autore, infatti, ha intitolato la sua opera *Lex mercatoria* e non *ius mercatorum* perché egli descrive il diritto consuetudinario, approvato dagli stati ma non stabilito dalla sovranità di qualche principe. L’approccio al tema tende a utilizzare le citazioni e le dottrine al fine di giustificare una pratica che si svolge su orizzonti geografici ben più ampi delle singole entità statuali e che, malgrado le diversità dei sistemi politici, ha acquisito omogeneità e stabilità. È quest’ultimo l’aspetto che si vuoi porre in evidenza e si trae da Cicerone una citazione che calza benissimo con la *Law Merchant*<sup>21</sup>.

L’autore non usa mai parole come ‘generalità’ o ‘universalità’ ma insiste sugli aspetti della vigenza formale delle consuetudini, che si giustifica per la loro «continuance and Antiquitie». Le altre consuetudini possono essere osservate o disattese, «but the Costumes of Merchants concerning trafficke and commerce are permanent and constant»<sup>22</sup>.

A questo punto Malynes costruisce un ponte culturalmente molto importante con la tradizione giuridica medievale europea continentale, che molto aveva discusso degli stessi temi. È un elenco di autori di opere giuridiche che appare quasi una reminiscenza scolastica, integrata con i nomi di studiosi specifici di temi mercantili: il passo si chiude, infine, con qualche interessante riflesso lessicale e professionale<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> G. MALYNES, *Consuetudo vel Lex Mercatoria* cit., p. 3: «Recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans sempiterna: True Law is right reason, agreeable to nature in all points, diffused and spread in all Nations, consisting perpetually without abrogation: howbeit some doe attribute this definition unto ius gentium, or the Law of Nations, which consisteth of Costumes, Manners, and prescriptions of all Nations, being of like condition to all people, and observed by them as a law: but the matter beingtruely examined, we shall find it more naturally and properly belongeth to the Law-merchant ».

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 4.

<sup>23</sup> *Ibidem*. « Bartolus, Baldus, Iustinian, Ulpian, Paule the Iurisconsulte, Papinian, Benvenuto Straccha, Petrus Santerne, Ioannes Inder, Balduinus de Ubald, Rodericus Suarez, Iason, Angeli, Andrias Tiracquell, Alciatus, Budeus, Alexander Perusinus, Pomponius, Incolaus Boertius, Azo, Celsus, Rufinus, Marsilius, Sillimanus, Accursius, Franciscus Aretinus, Grisogomus, Lotharius, Iulianus, and divers other doctors and learned of the civile Law, have made many long discourses and

È difficile individuare quali siano stati i criteri con cui i nomi sono stati scelti e ordinati. Iniziare con Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi richiama non solo un riconosciuto primato all'interno della scienza medievale di *ius commune*, ma anche gli autori che meglio hanno adattato le dottrine giuridiche alle esigenze della pratica, e di quella mercantile in particolare, cioè Stracca e Santerna. In questo elenco, dopo i due sommi giuristi medievali, è presente l'aristocrazia del diritto romano guidato addirittura da Giustiniano e seguito da Paolo, Ulpiano e Papiniano, mentre altri sono inseriti nel gruppo che parte da Azzone e Accursio, per comprendere poi umanisti e pratici. Lo spirito un po' fazioso del giurista inglese emerge nelle parole successive che riconoscono il contributo dato alla conoscenza del diritto mercantile, ma mette in guardia gli operatori commerciali dall'errore, addirittura quasi una metamorfosi, di perdere le caratteristiche professionali identificanti e divenire addirittura *lawyers*: a suo parere, infatti, le sottili disquisizioni legali fanno perdere di vista la *veritas facti*.

Sembra emergere un atteggiamento di astio verso i dottori giuristi da parte del mercante Malynes, e chissà che tale contrapposizione non sia stata alimentata dal fatto che in alcune delle opere citate gli sia capitato di leggere duri giudizi nei confronti dei mercanti e della loro ignoranza dei problemi giuridici<sup>24</sup>. Egli è un mercante che scrive, dopo 50 anni di « knowledge and experience », per i suoi Colleghi un'opera che sia « convenient for merchants », mai scritta da « any Civilian or Philosopher ». E che ha l'aspirazione che

« this law of merchants hiterto observed in ali countries ought in regard of commerce to be esteemed and held in reputation as the Law of twelve Tables was amongst the Romanes »<sup>25</sup>.

---

volumes of bookes of the questionable matters fallne out amongst Merchants, for and concerning merchandise, which are yearely observations or booke cases and precedents; by the reading whereof, merchants are like rather to metamorphise their profession and become lawyers, than truely to attaine to the particuler knowledge of the said Costumes or Law-merchant: For they have armed questions and disputations full of quillets and distinctions over-curious and precise, and many of them to small purpose, full of apices iuris, which themselves have noted to be subtilties, sayng, Apicis iuris sunt quae subtilitatem quondam respiciunt magis quam facti veritatem, They doe more regard certaine subtilties than the trueth of the fact or matter ... ».

<sup>24</sup> V. PIERGIOVANNI, *La giustizia mercantile*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, III, Milano 2003, p. 1852.

<sup>25</sup> G. MALYNES, *Consuetudo vel Lex Mercatoria* cit., *To the Corteus Reorder*.

Tra i temi dottrinali discussi entra a pieno diritto la consuetudine, applicata ovunque, che prende sempre più spazio e considerazione, oltre che nella dottrina, anche nella giurisprudenza dello *ius commune*. La si denomina, molto evocativamente, *consuetudo mercatoria*. Si può al proposito citare un caso risolto dalla Rota civile di Genova nella seconda metà del XVI secolo, su cui mi è già capitato di scrivere che

«The judgement in question concerned a dispute provoked by a bill of exchange brought before the Genoese Consul in Carcassone. The Rota confirmed the pronouncement of the Magistrate on the grounds of due obedience to the *ius commune* tradition, but mainly because of its firm commitment to the *communis stylus mercatorum*. Although the dispute had been Judged by a Genoese judge resident in Carcassonne, in this case the principles cited pertained to a general *consuetudo mercatoria* »<sup>26</sup>.

Altra testimonianza si può trarre dall'opera sulle assicurazioni di Santerna, anch'essa ben conosciuta da Malynes, che richiama la forza e la funzione della consuetudine<sup>27</sup>. Proprio in tema di assicurazione, concetti e prassi circolanti sembrano notevolmente omogenei. È interessante l'esempio che Malynes ricorda come una sua personale esperienza.

Nel 1589 egli procurò di noleggiare la nave del governatore di Calais per un viaggio a Lisbona e per ritornare a Calais o a Londra. La nave, arrivata a Lisbona, viene caricata con zucchero, pepe e altre merci per tornare a Londra e risulta regolarmente assicurata. Sulla via del ritorno la nave fa naufragio davanti alle coste francesi con la perdita di tutte le merci. Sono predisposte tutte le prove concernenti il carico della nave, sperando di ricevere il denaro assicurato, ma l'incompletezza dei dati contenuti nelle polizze di carico induce i giudici, dopo l'esame di *sea-laws and customs* e il parere ottenuto da tutti i mercanti di esperienza, a sentenziare contro Malynes<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> V. PIERGIOVANNI, *Genoese Civil Rota and mercantile customary law*, in *From Lex mercatoria to commercial Law* cit., p. 198.

<sup>27</sup> PETRI SANTERNAE *Tractatus perutilis et quotidianus* cit., p. 867: «Utile admodum erit intelligere materiam assecurationum, quod cum regulariter fiant circa res quae deferuntur per mare, an semper erit inspicienda consuetudo, sicut de consuetudine maris dicitur observanda, ut consuetudo civitatis in [...] Baldum ubi dicit quod consuetudo habet vim decreti nisi sit reprobata et contra iura [...] et cum fiunt istae assecurationes inter mercatores, non est tantum in eis curandum de subtilitate iuris, quantum de bona aequitate inter eos servanda ... ».

<sup>28</sup> G. MALYNES, *Consuetudo vel Lex Mercatoria* cit., pp. 155-156.

Lo stesso tema della completezza e della precisione documentaria torna spesso nella dottrina e nella giurisprudenza continentale: si può ricordare ancora la Rota civile di Genova (*decisio CII*) che, riportando il pensiero di Santerna, ammonisce che

« verba etiam assecurationis ponderanda sunt ... quia certissimi iuris est quod ii contractus recipiunt legem a pactis et conventionibus ... »<sup>29</sup>.

Voglio concludere riportando un passo di Malynes che, a mio parere, dimostra in maniera particolare l'esistenza di una continua osmosi giuridica derivata da un'evoluzione storica comune.

Si tratta del capitolo XVII intitolato *Of the beginning of Sea Lawes*. Dopo aver ricordato che senza il mare il commercio sarebbe molto ridotto, l'autore parte dalle leggi rodie per ricordare le vicende e l'espandersi della utilizzazione delle *Roles de Oleron*. Egli cita l'Inghilterra, la Francia, la Danimarca, mentre per la parte meridionale ricorda le leggi italiane e la recezione progressiva del Consolato del mare<sup>30</sup>. Le leggi Rodie sono ricordate, come si è visto, nel Decreto del canonista Graziano, e lo stesso Stracca le commenta a proposito del getto<sup>31</sup>.

Anche in questa circostanza soprattutto il mare e il suo diritto, gestito da naviganti e mercanti, sembra giocare un grande ruolo di avvicinamento e di circolazione di uomini e di idee. Dicevo all'inizio che il diritto dei mercanti è forse per sua natura un elemento di avvicinamento e di rapporto economico e politico, e mi sembra che gli autori ed i testi che ho cercato di illustrare parlino anch'essi un linguaggio tessuto di coincidenze teoriche e pratiche.

---

<sup>29</sup> *Decisiones Rotae Genuae* cit., *dec.* CII, p. 238.

<sup>30</sup> G. MALYNES, *Consuetudo vel Lex Mercatoria* cit., pp. 119-120.

<sup>31</sup> V. *supra*, nota 12.

## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

### *Scienza e pratica commerciale e marittima*

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI <sup>th</sup> Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

### *Avvocatura e notariato*

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo